



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 9 del 28.03.2011

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, adotta la seguente deliberazione

Premesso che:

Con deliberazione del commissario straordinario n. 4 del 17/02/2011 avente ad oggetto : " Servizio di riscossione tributi comunali – Determinazioni" è stata prevista la gestione diretta da parte dell'ente locale della riscossione delle entrate riguardanti l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissione e il canone per l'occupazione suolo e aree pubbliche con decorrenza 1° marzo 2011;

Premesso che, in base all'art. 52 del D.Lgs 446/97, i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ritenuto necessario, per consentire la gestione diretta dell'imposta da parte dei competenti uffici comunali, modificare con il presente provvedimento il suddetto regolamento;

Vista la bozza del regolamento di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che contiene le modifiche e le integrazioni apportate per il fine suddetto, evidenziate con il carattere in grassetto;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al regolamento per dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/4/98.



San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 9 IN DATA 28.03.2011**

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Economico Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

San Giuliano Milanese, li 14.03.2011



Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
D.ssa Rosalba Pilato

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Economico Finanziario esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00.

San Giuliano Milanese, li 14.03.2011



Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Rosalba Pilato



**Comune di San Giuliano Milanese
(Provincia di Milano)
Servizio Tributi**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507)

ART. 5 "TARIFFE"

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale⁽¹⁾ **entro il termine di approvazione del bilancio** e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo⁽²⁾.

D.LGS. 507
15/11/93
Art.3,
comma 5

2. La Giunta Comunale delibera sulla base delle tariffe previste dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. 507/93, stabilendo l'eventuale percentuale di aumento prevista dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488⁽³⁾.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno⁽⁴⁾.

ART. 7 "FUNZIONARIO RESPONSABILE"

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di:

D.LGS. 507
15/11/93

Art. 11

- sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disposizione di rimborsi;

D.LGS. 473
18/12/1997

Art. 12

- applicare sanzioni (previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 12, comma, 1 lett. b) del D.Lgs. 473/97⁽⁵⁾ e successive modificazioni), sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 472/97⁽⁶⁾, e dal Regolamento comunale che disciplina i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni;

- esercitare l'autotutela, così come disciplinata dalle norme di leggi vigenti e dal Regolamento comunale sull'applicazione dei poteri di autotutela;

sono demandate al Funzionario responsabile nominato dall'ente.

¹ Nel rispetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lett. f) e dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, D.Lgs. n. 267 del 20/08/2000.

² Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) della L. 28/12/2001 n. 448;

³ Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, finanziaria 2000, che con l'art. 30, comma 17 modifica l'art. 11, comma 10, L. 449/97 che prevede: "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal primo gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".

⁴ In applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) della Legge 448 del 28/12/2001.

⁵ Decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997 che introduce nuove sanzioni per i tributi locali, modificato dal Decreto Legislativo n. 203 del 5 giugno 1998.

⁶ Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 che introduce e disciplina i criteri generali per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

ART. 14 "PAGAMENTO DELL'IMPOSTA"

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella annuale effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per conto proprio e altrui, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

D.LGS. 507
15/11/93
Art. 9

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3 La pubblicità ordinaria annuale e temporanea puo' essere pagata mediante:

Modificato dalla
Legge n. 296
del 27/12/2006

- **versamento a mezzo conto corrente postale intestato a Comune di San Giuliano Milanese – servizio di tesoreria Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;**
- **altre modalità indicate nell'avviso di pagamento.**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.

5. Il termine di scadenza per il pagamento della prima rata o dell'intero importo è fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento.

ART. 24 bis – "SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO"

1. I soggetti di cui all' art. 20 del D.Lgs. 507/93:

- Stato, enti pubblici territoriali;
- comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- chiunque realizzi attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante e beneficenza;

Inserito con
deliberazione di
C.C. n. 57 del
20/7/06

possono chiedere al Comune di effettuare affissioni dirette con le modalità indicate dal presente articolo. A tal fine per l'intero territorio del Comune lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare il 10% degli spazi

totali.

2. IL Comune non fornisce personale per le affissioni di cui sopra.

3. L'affissione negli spazi di cui al primo comma è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

4. La richiesta dei soggetti di cui al primo comma deve essere consegnata presso l'ufficio Affissioni e Pubblicità **del Comune di San Giuliano Milanese**, con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. Il richiedente l'affissione deve altresì presentare il materiale da affiggere per l'apposizione di indicazione contenente la data di scadenza dell'affissione stessa.

5. Le affissioni sono autorizzate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che deve essere annotata in apposito registro cronologico, su modello predisposto **dall' Ufficio tributi** e deve contenere l'indicazione del richiedente, la natura specifica del messaggio pubblicitario e del manifesto, la durata con l'indicazione precisa dei giorni di esposizione, il quantitativo ed i formati dei manifesti dell'affissione. L'ufficio Affissioni e Pubblicità provvede anche a predisporre il modello della richiesta che deve contenere le indicazioni di cui sopra. L'autorizzazione all'affissione è subordinata al rispetto delle affissioni in essere e non ancora scadute.

6. Non sono consentite:

- le variazioni o il cambio, anche se richiesti precedentemente alla data di inizio dell'affissione, l'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del richiedente;
- lo spostamento dell'affissione, anche se richiesta preventivamente alla data di inizio della stessa, in data o periodi diversi da quelli indicati nella richiesta;

le affissioni su manifesti in esposizione e non ancora scaduti.

7. Le richieste di affissione non possono superare i seguenti quantitativi:

- per i formati 70x100 o inferiori: n. 30 manifesti
- per i formati 100x140: n. 10 manifesti.

8. Presso l'ufficio pubbliche affissioni devono essere esposti l'elenco degli spazi di cui al primo comma. Il registro cronologico di cui al quinto comma deve essere esposto presso **l'ufficio tributi del Comune**

ART. 31 "PROCEDURA COATTIVA"

D.LGS. n. 446
15/12/1997
Art.52, comma 6

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446⁽⁷⁾ la riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni viene effettuata mediante ingiunzione fiscale, disciplinata dal regio decreto 14/04/1910, n. 639, **o mediante iscrizione a ruolo;**

⁷ Vedi nota 3



Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Tributi

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

Allegato al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C n. 91 del 24/11/2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 28.02.2008

DISPOSIZIONI GENERALI

3 Istituzione del concessionario per la pubblicità esterna - abrogato

4 Gestione del servizio imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - abrogato

7. Documentazione

Il soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, devono **presentare domanda (redatta su apposita modulistica che può essere ritirata presso il Comune o su carta libera contenente i dati anagrafici del committente e/o fiscali del richiedente) al protocollo del Comune di San Giuliano Milanese oppure anche a mezzo del Servizio postale indirizzata all'Ufficio competente, allegando in duplice copia:**

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la ditta, che richiede l'installazione, attesti che il manufatto che intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente piano.
- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.
- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.
- Copia di riscontro del versamento delle spese di istruttoria.
- N 2 marche da bollo di euro 14.62 (quattordicisessantadue)
- N 2 marche da bollo di euro 1.81 (uneuroottantuno)

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari nella stessa via è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima dichiarazione.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano



Vigilanza – Violazioni – Provvedimenti

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art.23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art.23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi, esposti difformemente, per quanto concerne le dimensioni e i limiti geometrici di cui al punto 25 del presente Piano, dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

12.2 Regime sanzionatorio

1. A seconda della fattispecie della violazione, verranno applicate le norme sanzionatorie riportate nella tabella appresso illustrata, comprendenti la relativa sanzione accessoria della rimozione dell'impianto abusivo:
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi **del Comune** a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni

14. CLASSIFICAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

23.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese **del Comune**, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.

25. CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

25.1 Criteri e disposizioni per l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 27 D. Lgs. n. 285/1992.

La superficie del mezzo pubblicitario è determinata dalla somma delle superfici dei lati che lo compongono.

Per gli impianti, la cui permanenza è superiore a tre mesi il canone è annuale.

Il pagamento va eseguito dal titolare dell'autorizzazione al momento del rilascio della stessa e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo comunicazione di rimozione da effettuarsi entro lo stesso termine.

Per gli impianti temporanei, con permanenza non superiore a tre mesi, il canone si calcola per ogni mese o frazione in ragione di 1/12.

La mancata corresponsione del canone costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

Non sono soggetti al corrispettivo le insegne di esercizio e qualsiasi altro impianto posto nella sede dell'attività e ad essa attinente, gli impianti previsti al Capo II, paragrafo 3, lettera D) (Segnali di indicazione) del Titolo I del DPR 495/1992 e conformi alle disposizioni dello stesso.

Non sono altresì soggette le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società; non sono altresì soggette al canone:

- a) le installazioni delle Onlus,
- b) gli sponsor di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro,
- c) le pubblicità effettuate dagli sponsor ufficiali nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune

Per i mezzi pubblicitari provvisti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 C.d.s., si applicano, anche relativamente al canone, le esenzioni previste per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Per ogni altra procedura (rimborsi, rateazioni, ecc.) si rimanda alla disciplina prevista per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Determinazione del canone.

Il corrispettivo, determinato annualmente ai sensi dell'art. 53 comma 7 del DPR 495/1992, è calcolato per fasce di superficie:

fino a 3 mq.	€ 150
oltre mq. 3 e fino a mq. 6	€ 300
oltre mq. 6 e fino a mq. 12	€ 600
oltre mq. 12 e fino a mq. 18	€ 900
oltre mq. 18 e fino a mq. 30	€ 900
oltre 30 mq.	€ 1.500

In occasione di progetti speciali approvati dall'Amministrazione Comunale, il canone verrà determinato con riferimento al progetto specifico, tenendo conto dell'utilità e del valore del progetto stesso; oppure sarà determinato nell'ambito dell'eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del progetto.

A seguito di omesso versamento del canone viene inviato avviso di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di ulteriore inottemperanza si attiva la procedura di ingiunzione fiscale Ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910.

25.2 Abrogato



San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacontini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 1 APR. 2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li _____



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta